

## Allegato 2/A\_1

### Condizioni di allineamento a Parigi

I Progetti riguardanti la produzione di energia, la costruzione o la ristrutturazione di edifici nonché l'acquisizione di mezzi di trasporto sono ammissibili al finanziamento della BEI laddove rispettino le condizioni indicate di seguito.

#### 1. Produzione di energia e attività correlate

I Progetti non possono riguardare:

- a) attività di estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di carbone;
- b) attività di prospezione & produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di petrolio;
- c) attività di prospezione & produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale;
- d) la produzione di energia elettrica eccedente lo standard di prestazione in materia di emissioni (Emissions Performance Standard, ovvero 250 grammi di emissioni di CO<sub>2</sub> per kWh di elettricità) applicabile alle centrali termoelettriche e agli impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili nonché alle centrali geotermiche ed idroelettriche dotate di grandi invasi.

Per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento di edifici<sup>1</sup>, compresa la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione, cogenerazione), sussiste una limitazione alle seguenti attività:

- (i) produzione di calore a partire da combustibili rinnovabili o "cogenerazione ammissibile"; per cogenerazione ammissibile si intende:
  - 1) quella basata al 100% su energie rinnovabili, calore di scarto o una combinazione degli stessi; OPPURE
  - 2) quella comprendente una percentuale di energie rinnovabili inferiore al 100% e una parte residua a gas (non sono ammissibili altri combustibili fossili), con un'efficienza complessiva superiore all'85%, laddove con "efficienza" si intende che il rapporto tra la somma di produzione di calore ed elettricità e il consumo di gas combustibile debba essere superiore all'85%;
- (ii) caldaie a gas naturale di piccole e medie dimensioni aventi una capacità massima di 20 MWth, purché siano rispettati i criteri minimi di efficienza energetica, ovvero l'appartenenza della caldaia

<sup>1</sup> Per "edificio" si intende una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni. Rientrano nella nozione di "edificio" anche le serre e i locali industriali.

alla classe A all'interno dell'UE<sup>2</sup> (criterio applicabile per capacità inferiori ai 400 kWth) oppure un'efficienza della caldaia superiore al 90%<sup>3</sup>;

- (iii) lavori di ammodernamento o ampliamento di reti di teleriscaldamento esistenti – nella misura in cui la combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti inorganici non comporti incrementi delle emissioni di CO<sub>2</sub> su base annuale;
- (iv) realizzazione di nuove reti teleriscaldamento o considerevole ampliamento di simili reti già in funzione, nella misura in cui il sistema utilizzi almeno il 50% di energia rinnovabile o il 50% di calore di scarto ovvero il 75% di calore cogenerato, oppure il 50% di una combinazione delle citate tipologie di calore ed energia.

Per quanto riguarda i Progetti comprendenti la produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa, le condizioni di sostenibilità di quest'ultima da rispettare sono le seguenti:

- (i) la materia prima deve provenire da biomassa non contaminata, se originata nell'UE, oppure, se proveniente da un paese terzo, deve essere accompagnata da un certificato di sostenibilità e non può essere frutto di colture alimentari o foraggere;
- (ii) la materia prima ottenuta da foreste dovrà essere certificata in base a standard internazionali di certificazione della sostenibilità forestale;
- (iii) restano esclusi l'utilizzo di prodotti a base di olio di palma o di materie prime provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti; tra i siti protetti figurano quelli di Natura 2000 designati dalla normativa UE, quelli riconosciuti dalle Convenzioni di Ramsar, Berna (rete Emerald) e Bonn, nonché le aree dichiarate protette da un governo nazionale oppure in attesa di tale dichiarazione.

A fini di chiarezza si precisa che le summenzionate condizioni in materia di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera si applicano anche ai locali agricoli e industriali, come ad esempio nel caso di un vivaio di floricoltura. In particolare va rilevato che le costruzioni ex novo sono ammissibili al finanziamento della BEI solo se il sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera ad esse associato è conforme ai criteri di efficienza energetica sopra descritti.

Di contro, il finanziamento del capitale circolante, delle attività di Ricerca e sviluppo (R&S) e di apparecchiature diverse dal sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera utilizzato nelle strutture esistenti è ammissibile a prescindere dall'efficienza energetica del sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera esistente, purché il Progetto rispetti tutte le altre condizioni di cui alla presente Side letter. I criteri di efficienza energetica non si applicano all'energia termica nell'ambito dei processi industriali.

## 2. Efficienza energetica degli edifici

La costruzione di nuovi edifici e i lavori di ristrutturazione di edifici esistenti di notevole portata (riguardanti una superficie dell'edificio superiore al 25% oppure una percentuale del valore dell'edificio, terreno escluso, superiore al 25%) devono essere conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE).

---

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products_en).

<sup>3</sup> L'efficienza può superare il 100% quando è calcolata sul PCI (Potere Calorifico Inferiore) del combustibile. Le caldaie a condensazione, che recuperano il calore del vapore acqueo nei fumi, possono arrivare intorno al 93-94%,

### 3. Limiti di emissione di CO<sub>2</sub> per i mezzi di trasporto

Il finanziamento dei mezzi di trasporto<sup>4</sup> è subordinato alle condizioni di ammissibilità di seguito elencate.

<b>Automobili per il trasporto di persone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emissioni dirette per singolo veicolo &lt; = 115 g CO<sub>2</sub>/km in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP)<sup>5</sup>. Per i veicoli prodotti prima del 1<sup>o</sup> settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,21.</li><li>• Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.</li></ul>
<b>Furgoni/veicoli commerciali leggeri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emissioni dirette per singolo veicolo &lt; = 182g CO<sub>2</sub>/km in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP). Per i veicoli prodotti prima del 1<sup>o</sup> settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,24.</li><li>• Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.</li></ul>
<b>Veicoli della categoria L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veicoli a zero emissioni dirette.</li></ul>

<sup>4</sup> A fini di chiarezza si precisa che i mezzi diversi da quelli per i trasporti, ad esempio macchinari per lavori di costruzione, mezzi agricoli/forestali, ecc., non sono soggetti alle restrizioni in questione.

<sup>5</sup> I veicoli con emissioni dirette < = 115 g CO<sub>2</sub>/km comprendono anche quelli completamente elettrici a zero emissioni dirette.

<b>Camion/veicoli pesanti (HDV)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le emissioni dirette dei veicoli pesanti dei gruppi 4, 5, 9 e 10 devono essere inferiori al rispettivo valore di riferimento secondo lo strumento VECTO (calcolo del consumo di energia dei veicoli)<sup>6</sup> quale riportato nei documenti di immatricolazione (Certificato di conformità):</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="552 354 838 489">Descrizione del gruppo</th><th data-bbox="838 354 981 489">Gruppo di appartenenza del veicolo</th><th data-bbox="981 354 1187 489">Sottogruppo di appartenenza del veicolo*</th><th data-bbox="1187 354 1335 489">Valore di riferimento CO<sub>2</sub> [g/tkm]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="552 489 838 579">Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) &gt; 16 t</td><td data-bbox="838 489 981 579" rowspan="3">4</td><td data-bbox="981 489 1187 523">4-UD</td><td data-bbox="1187 489 1335 523">307.23</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 523 838 579"></td><td data-bbox="981 523 1187 579">4-RD</td><td data-bbox="1187 523 1335 579">197.16</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 579 838 613"></td><td data-bbox="981 579 1187 613">4-LH</td><td data-bbox="1187 579 1335 613">105.96</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 613 838 680">Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) &gt; 16 t</td><td data-bbox="838 613 981 680" rowspan="2">5</td><td data-bbox="981 613 1187 646">5-RD</td><td data-bbox="1187 613 1335 646">84.00</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 680 838 714"></td><td data-bbox="981 680 1187 714">5-LH</td><td data-bbox="1187 680 1335 714">56.60</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 714 838 747">Rigidi, assi 6x2</td><td data-bbox="838 714 981 747" rowspan="2">9</td><td data-bbox="981 714 1187 747">9-RD</td><td data-bbox="1187 714 1335 747">110.98</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 747 838 781"></td><td data-bbox="981 747 1187 781">9-LH</td><td data-bbox="1187 747 1335 781">65.16</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 781 838 848">Trattori stradali, assi 6x2</td><td data-bbox="838 781 981 848" rowspan="2">10</td><td data-bbox="981 781 1187 815">10-RD</td><td data-bbox="1187 781 1335 815">83.26</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 815 838 848"></td><td data-bbox="981 815 1187 848">10-LH</td><td data-bbox="1187 815 1335 848">58.26</td></tr> </tbody> </table> <p>* UD = Consegne urbane (Urban delivery)  RD = Consegne regionali (Regional delivery)  LH = Consegne a lungo raggio (Long haul)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gli altri veicoli pesanti saranno considerati ammissibili.</li> <li>Tutti i veicoli pesanti devono essere rispondenti allo standard Euro VI<sup>7</sup>; fanno eccezione quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti, per i quali il requisito minimo è rappresentato dallo standard Euro V.</li> <li>I veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.</li> </ul>	Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo*	Valore di riferimento CO <sub>2</sub> [g/tkm]	Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4-UD	307.23		4-RD	197.16		4-LH	105.96	Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5-RD	84.00		5-LH	56.60	Rigidi, assi 6x2	9	9-RD	110.98		9-LH	65.16	Trattori stradali, assi 6x2	10	10-RD	83.26		10-LH	58.26
Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo*	Valore di riferimento CO <sub>2</sub> [g/tkm]																																	
Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4-UD	307.23																																	
		4-RD	197.16																																	
		4-LH	105.96																																	
Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5-RD	84.00																																	
		5-LH	56.60																																	
Rigidi, assi 6x2	9	9-RD	110.98																																	
		9-LH	65.16																																	
Trattori stradali, assi 6x2	10	10-RD	83.26																																	
		10-LH	58.26																																	
<b>Trasporto pubblico: tram, metropolitane &amp; bus (urbani e interurbani)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mezzi a zero emissioni dirette (tram, metropolitane &amp; bus).</li> <li>Gli altri mezzi sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 50 gCO<sub>2</sub> equivalente per persona/km (gCO<sub>2</sub>e/pkm).</li> </ul>																																			
<b>Treni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treni a zero emissioni dirette</li> <li>Gli altri <u>treni passeggeri</u> sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 50 gCO<sub>2</sub> equivalente per persona/km (gCO<sub>2</sub>e/pkm).</li> <li>Gli altri <u>treni merci</u> sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 28.3 gCO<sub>2</sub> equivalente per tonnellata/km (gCO<sub>2</sub>e/tkm).</li> <li>I veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.</li> </ul>																																			

<sup>6</sup> [Vehicle Energy Consumption calculation Tool - VECTO \(Strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli\) | Azione per il clima \(europa.eu\)](http://ec.europa.eu/energy/energy_envelope/2013/VECTO_envelope_en.pdf)

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 582/2011.

<b>Imbarcazioni per la navigazione interna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbarcazioni a zero emissioni dirette.</li> <li>• Le altre <u>imbarcazioni passeggeri</u> sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 50 gCO<sub>2</sub> equivalente per persona/km (gCO<sub>2</sub>e/pkm).</li> <li>• Le altre <u>imbarcazioni merci</u> sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 28.3 gCO<sub>2</sub> equivalente per tonnellata/km (gCO<sub>2</sub>e/tkm).</li> <li>• Le imbarcazioni destinate al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.</li> </ul>
<b>Mezzi diversi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I mezzi (compresi quelli per la navigazione marittima) non rientranti nelle categorie precedenti sono ammissibili.</li> <li>• Le imbarcazioni destinate al trasporto marittimo di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.</li> </ul>